



Città Metropolitana di Bari

II Settore Socialità

Prot. n _____

Lì _____

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLFETTA E I "C.A.A.F." PRESENTI SUL TERRITORIO PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ E PER NUCLEO FAMILIARE, DEL BONUS ENERGIA ELETTRICA, GAS E IDRICO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Molfetta

tra

il **Comune di Molfetta** – C.F. e P. IVA n. 00306180720 - in seguito denominato “Comune” – per il quale interviene la dott.ssa Lidia de Leonardis, nella qualità di Dirigente del Settore Socialità del Comune di Molfetta, nominata con Decreto Sindacale n. 26898 del 26/04/2019

e

il **C.A.A.F. e/o la società di servizi** _____ P. IVA _____, iscrizione all'Albo dei Centri di assistenza Fiscale n. _____, con sede legale in _____, CAP _____ Via _____ n. _____, in seguito denominato C.A.A.F., nella persona del legale rappresentante _____ nato a _____ il _____, residente a _____ in via _____ C.F. _____ rappresentato, ai fini della sottoscrizione della presente convenzione dal sig. _____ nato a _____ residente a _____ in via _____ n. _____ C.F. _____

Premesso

- che gli artt. artt. 65 e 66 della legge 23/12/1998 n. 448, come modificata dal D. Lgs. n. 151/2001, ha istituito gli interventi a sostegno alla maternità e alla famiglia denominati “Assegno di maternità” e “Assegno per il nucleo familiare” concessi dai Comuni e pagati dall'INPS;



Città Metropolitana di Bari

II Settore Socialità

- che il Decreto Interministeriale 28/12/2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore di clienti domestici in condizioni di disagio economico, stabilendo che il cittadino che intende usufruire del bonus deve presentare la domanda di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il D. L. n. 185/2008 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” (convertito in Legge 28/01/2009 n. 2) ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, disponendo che a decorrere dal 1 gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale;
- che con l'art. 3 comma 1 del DCPM 13/10/2016 è stato istituito il Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici in condizione di disagio economico sociale;
- in base al D.M. 25 maggio 2001 n.337, il Comune deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relative all'ISEE, trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento;
- il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) previsto dal D. Lgs 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i.;
- il Decreto n° 159 del 5 dicembre 2013 del Presidente del Consiglio dei Ministri ha revisionato le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- i Comuni, in ragione del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 19.12.2008 tra ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e Consulta Nazionale dei C.A.A.F., possono avvalersi della collaborazione dei C.A.A.F. aderenti alla Consulta stessa per la gestione delle richieste mediante stipula di apposita Convenzione il cui schema base, contenente tutte le indicazioni necessarie, è allegato al protocollo d'intesa quale parte integrante e sostanziale;
- con Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze n.497 del 31 dicembre 2019, sono stati approvati i nuovi modelli ISEE e



Città Metropolitana di Bari

II Settore Socialità

le relative istruzioni che sostituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i precedenti modelli ed istruzioni;

Visti

- il Decreto Interministeriale del 28/12/2007;
- la Legge n. 448 del 23/12/1998 e s.m.i.;
- l'Avviso pubblico di Manifestazione di interesse per il convenzionamento con i C.A.A.F. del territorio e lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune e i C.A.A.F. aderenti alla manifestazione di interesse, approvato con D.D. n. 40 del 20/01/2020.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha come oggetto l'attività di istruttoria delle domande di prestazioni agevolate Bonus Energia-Gas-Idrico con la relativa trasmissione sulla Piattaforma Sgate e l'attività di assistenza alla compilazione, raccolta e consegna all'Ufficio Protocollo del Comune di Molfetta delle domande di Assegno al Nucleo/Maternità per le successive verifiche da parte del Comune.

Si specifica che per quanto riguarda gli Assegni al Nucleo/Maternità l'invio all'INPS sarà effettuato dal Comune di Molfetta, dopo gli opportuni controlli.

Art. 2 - OBBLIGHI DEL C.A.A.F.

a) **relativamente alla certificazione ISEE**, il C.A.A.F. e/o la società di servizi si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza ai cittadini per la compilazione della dichiarazione sostitutiva, ricezione e rilascio dell'attestazione della presentazione della stessa agli interessati;
- trasmissione dei dati per via telematica al sistema informativo dell'INPS per il calcolo dell'ISEE;
- rilascio all'utente di copia della certificazione attestante la situazione economica dichiarata;



Città Metropolitana di Bari

II Settore Socialità

b) **relativamente agli assegni di maternità e nucleo familiare**, il C.A.A.F. e/o la società di servizi si impegna a svolgere le seguenti attività:

- accogliere gli utenti richiedenti l'assegno di maternità o del nucleo familiare, fornendo le informazioni necessarie;
- compilare e stampare il modello di richiesta dell'assegno di maternità o del nucleo familiare, raccogliendo i necessari documenti a corredo (carta di identità del dichiarante e attestazione ISEE);
- determinare gli importi degli assegni secondo il procedimento previsto dai Decreti del Ministero per la Solidarietà Sociale 21/12/2000 n. 425 e 25/05/2001 n. 337 e rivalutati annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; prevedere inoltre il periodo temporale per il quale il richiedente ha diritto al beneficio;
- consegnare al Comune, all'Ufficio Protocollo sito in Via Martiri di Via Fani, le domande raccolte in formato cartaceo avendo cura di allegare i documenti richiesti;
- trasmettere al Comune elenco riepilogativo, in formato excel, delle domande presentate;
- archiviare i dati informatici, a disposizione del Comune, per almeno 24 mesi per eventuali verifiche;

c) **relativamente al bonus energia elettrica, gas e idrico**, il C.A.A.F. e/o la società di servizi si impegna a svolgere le seguenti attività:

- assistere il cittadino nella compilazione della modulistica necessaria ad ottenere il beneficio;
- verificare la completezza e la correttezza formale dei dati riportati nell'istanza, nonché acquisire la fotocopia del documento di identità del richiedente la prestazione sociale agevolata, indispensabile ai fini dell'autocertificazione;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;
- trasmettere i dati alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche), secondo definite modalità;
- accettare i reclami riguardanti l'esito delle istanze e inoltrarli tempestivamente agli enti competenti;
- trasmettere al Comune elenco riepilogativo in formato excel degli ammessi al beneficio.
- conservare i dati acquisiti, in formato elettronico, per almeno 24 mesi dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche;



Città Metropolitana di Bari

II Settore Socialità

I C.A.A.F. e/o la società di servizi devono informare i cittadini sulla possibilità, da parte del Comune, di esperire controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, richiamando, altresì, l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si incorrerà in caso di dichiarazioni mendaci.

ART. 3 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a :

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa la gratuità dei servizi oggetto della presente convenzione, nonché a pubblicare l'elenco dei C.A.A.F. e/o delle società di servizi convenzionate;
- informare tempestivamente i C.A.A.F. e/o la società di servizi sulle attività e sulle iniziative per le quali si rende necessaria l'elaborazione dell'ISEE e, in generale, su tutte le iniziative che nell'attività istituzionale dei C.A.A.F. possano trovare un'occasione di promozione e di divulgazione.

ART. 4 - CORRISPETTIVI

Le attività relative alla certificazione ISEE svolte dai C.A.A.F. e/o la società di servizi in base **all'art. 1, lett.a)**, della presente convenzione, non comportano costi a carico del Comune e degli utenti in quanto già pagati dall'INPS in forza del protocollo d'intesa tra lo stesso e i C.A.A.F..

Per le attività di cui **all'art. 1, lettera b)** della presente convenzione, il Comune erogherà al C.A.A.F. il compenso di € 2,50 oltre IVA per ogni domanda di maternità/nucleo familiare istruita e ammessa al beneficio.

Per le attività di cui **all'art. 1, lettera c)** della presente convenzione, il Comune erogherà al C.A.A.F. il compenso di € 2,50 oltre IVA sia per le domande nuove che per i rinnovi e le variazioni.

Per le istanze individuate da SGATE come “non rimborsabili” non sarà riconosciuto alcun compenso.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione della fattura elettronica, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

La fatturazione elettronica sarà effettuata con cadenza annuale nell'anno successivo a quello di presentazione delle domande.

Il pagamento sarà effettuato dal Comune entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, sulla base degli elenchi trasmessi dal C.A.A.F. e validati dal referente comunale a seguito di appositi controlli.



Città Metropolitana di Bari

II Settore Socialità

Il C.A.A.F. assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i..

I C.A.A.F. si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

ART. 5 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il C.A.A.F. e/o la società di servizi è responsabile:

- della corrispondenza tra i dati riportati nella dichiarazione firmata dal richiedente e i dati imputati nel sistema informatizzato;
- della correttezza nell'esecuzione del calcolo, in base ai dati contenuti nella dichiarazione del cittadino, per la determinazione della titolarità o meno, in capo allo stesso, del diritto alla corresponsione dei benefici richiesti, nonché del rispettivo importo e durata.

Il C.A.A.F. e/o la società di servizi dichiara di manlevare il Comune di Molfetta da qualunque responsabilità che possa derivare da errori materiali o inadempienze commessi dai propri operatori nella gestione delle pratiche oggetto della presente convenzione.

Il C.A.A.F. e/o la società di servizi stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente convenzione.

Qualora i cittadini interessati presentino ricorso al Comune contro il provvedimento che nega o revoca la prestazione agevolata, il Comune chiamerà in causa il C.A.A.F. quale terzo responsabile.

ART. 6 - DATI ORGANIZZATIVI ED IDENTIFICATIVI DEL C.A.A.F.

Il C.A.A.F. e/o la società di servizi deve fornire al Comune:

- l'indicazione del Responsabile di zona che funge da referente per i rapporti con il Comune;
- l'elenco delle proprie sedi presenti sul territorio comunale con le relative ubicazioni, nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico.

ART. 7 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA PRIVACY



Città Metropolitana di Bari

II Settore Socialità

Il C.A.A.F. è tenuto al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, come modificata dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016.

ART. 9 – SERVIZI AGGIUNTIVI

Il Comune si riserva la facoltà di estendere la presente convenzione ad altri servizi a domanda individuale tra quelli di propria competenza per la più efficiente gestione operativa delle attività. In tali ipotesi le parti sottoscriveranno apposita appendice per la regolamentazione dei servizi aggiuntivi, che andrà a costituire parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 8 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione avrà durata a partire dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2021, salvo disdetta anticipata di una delle parti – da comunicarsi tramite lettera raccomandata a/r o tramite PEC, almeno 60 giorni prima della scadenza – e sarà eventualmente rinnovabile, previa verifica, da parte dell'ufficio, della permanenza dei requisiti richiesti per il convenzionamento e subordinatamente alla riproposizione dello stanziamento in bilancio per il pagamento dei corrispettivi.

ART. 9 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Sarà disposta la risoluzione della presente convenzione nel caso siano accertate, previo contraddittorio, gravi inadempienze del C.A.A.F. rispetto agli impegni assunti con il medesimo atto.

ART. 10 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere per effetto della presente convenzione, Foro competente sarà esclusivamente quello di Bari.

ART. 11 – SPESE



Città Metropolitana di Bari

II Settore Socialità

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti la presente convenzione saranno a carico del C.A.A.F.. Trattandosi di scrittura privata, le parti convengono di sottoporre la presente convenzione a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 12 – NORME TRANSITORIE E RINVII

La presente convenzione sostituisce integralmente ogni eventuale altra convenzione precedentemente stipulata e non ancora scaduta.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Data _____

Per il Comune di Molfetta

Il Dirigente del Settore Socialità ,

Dott.ssa Lidia de Leonardis

Per il C.A.A.F. e/o per la società di servizi



Città Metropolitana di Bari

II Settore Socialità

CLAUSOLE CONTRATTUALI ANTICORRUZIONE

CLAUSOLA N. 1

Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. n.627/2013, è causa di risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

CLAUSOLA N. 2

IL C.A.A.F. dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art.53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, così come interpretato dall'art.21 del D.Lgs.n. 39/2013 e si impegna, altresì, a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2, del D.P.R. n.62 del 16.4.2013.

CLAUSOLA N. 3

Il Dirigente del Settore Socialità, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Molfetta, ed il responsabile del C.A.A.F. dichiarano, sotto la propria responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto responsabile ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatta eccezione per i contratti conclusi ai sensi dell'art.1342 del codice civile.

CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

CLAUSOLA N. 1 - RISERVATEZZA

Con la presente convenzione il C.A.A.F. si impegna:

- a considerare strettamente riservati e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere noti a terzi i Dati Personali e/o informazioni fornite in relazione all'attività svolta per conto del Comune di Molfetta e relativi agli utenti e all'attività del Comune (intendendosi per "terzi" tutti i soggetti



Città Metropolitana di Bari

II Settore Socialità

diversi dagli amministratori, dipendenti, collaboratori o consulenti del Comune) a cui lo stesso C.A.A.F. potrà accedere nella misura in cui ciò sia necessario al fine di consentirgli di svolgere le attività oggetto della presente convenzione;

- a proteggere i Dati Personali di titolarità del Comune di Molfetta eventualmente trattati e/o le informazioni con cautele e misure organizzative e di sicurezza comunque non inferiori a quelle utilizzate per proteggere le proprie informazioni e la propria documentazione riservata;
- a non diffondere o effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico o a terzi riguardo ai Dati Personali, alle informazioni e alle eventuali applicazioni di cui il C.A.A.F. e verrà a conoscenza.

Qualora la comunicazione e/o diffusione presso terzi di materiale, Dati Personali o di informazioni ritenute riservate (e acquisite durante lo svolgimento dei Servizi) sia stato causato da atti o fatti imputabili al C.A.A.F., quest'ultimo sarà tenuto a risarcire al COMUNE tutti gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo della presente clausola di riservatezza, ivi incluse le sanzioni eventualmente comminate ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Il vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione della presente convenzione e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

CLAUSOLA N. 2 - OSSERVANZA DELLA LEGGE

Le Parti, ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali ("Normativa in materia di protezione dei Dati Personali"), dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali comunicati per le finalità inerenti all'esecuzione della presente convenzione e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.

Le Parti si impegnano, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all'attività del Comune di Molfetta sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.



Città Metropolitana di Bari

II Settore Socialità

CLAUSOLA N. 3 - SALVAGUARDIA

In particolare, il C.A.A.F. e/o la società di servizi:

- garantisce di manlevare e tenere indenne il Comune di Molfetta da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

Letto, approvato e sottoscritto

Data _____

Per il Comune di Molfetta

Il Dirigente del Settore Socialità , Dott.ssa Lidia de Leonardis

Per il C.A.A.F. e/o per la società di servizi
